

N. 25097 di Repertorio
N. 15102 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
"ABC Company S.p.A. Società Benefit"
tenutasi in data 13 dicembre 2021
REPUBBLICA ITALIANA
15 dicembre 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di dicembre,
in Milano, via Metastasio n. 5,
io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea
ordinaria e straordinaria della società:

"ABC Company S.p.A. Società Benefit",
con sede in Milano (MI), viale Majno n. 10, capitale sociale euro
50.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di
Biella al numero di iscrizione e codice fiscale 02471620027,
Repertorio Economico Amministrativo n. 191045,
tenutasi in data 13 dicembre 2021

esclusivamente mediante la partecipazione degli aventi diritto con
mezzi di telecomunicazione.

Io notaio ho assistito ai lavori assembleari mediante mezzi di
telecomunicazione dal mio studio in Milano via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società
medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione GIORGIO RUINI, nei tempi necessari per la
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

La riunione si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 11,35 il Presidente del Consiglio di Amministrazione
GIORGIO RUINI, collegato con mezzi di telecomunicazione, assume
la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale.

Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che la presente assemblea è stata convocata per il giorno 13
dicembre 2021 alle ore 11.30, con avviso pubblicato sul quotidiano
"Domani" e sul sito internet della società in data 26 novembre 2021;
- che la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106 del
Decreto Legge 18/2020, ha previsto che tutti gli aventi diritto che
intendono intervenire in assemblea debbono avvalersi del
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF
("Rappresentante Designato");
- che la società ha nominato Infomath Torresi S.r.l. quale
Rappresentante Designato, per il conferimento delle deleghe e delle
relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile,
sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- che la società ha previsto che coloro che sono legittimati a

intervenire in assemblea e a parteciparvi ad altro titolo, ivi incluso il Rappresentante Designato, devono avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Infomath Torresi S.r.l., al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente di essere portatrice di un interesse personale in ragione dei suoi rapporti contrattuali con la società e di non avere intenzione di esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomunicazione, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di n. 1 avente diritto, per n. 13.321 Azioni A e n. 11.330 Azioni B, pari complessivamente al 72,522% delle complessive n. 33.991 azioni costituenti il capitale sociale.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, mi designa quale Notaio e Segretario della presente assemblea con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

Il Presidente mi invita a questo punto a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono negoziate presso Euronext Growth Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente sono al momento intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, i Consiglieri Stefano Taioli (Amministratore Delegato), Lisa Vascellari Dal Fiol e Andrea Novello;

- che, per il Collegio Sindacale, sono al momento intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Alessandro Nadasì e i Sindaci effettivi Carla Ricci e Maria Pellegrino;

- che sono altresì collegati mediante mezzi di telecomunicazione, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della

società;

- che il capitale sociale di euro 50.000,00 è diviso in n. 33.991 azioni, di cui n. 22.661 Azioni A e n. 11.330 Azioni B senza indicazione del valore nominale;

- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;

- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- BICE SRL: n. 24.651 azioni pari al 72,52% del capitale;

- PALENICHE SRL: n.1817 azioni pari al 5,35% del capitale;

- che la società non detiene azioni proprie.

A questo punto:

- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverto che è in corso la registrazione dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO:

“Parte Ordinaria

1. Esame del bilancio intermedio al 30 giugno 2021 e copertura delle perdite mediante parziale utilizzo delle riserve iscritte in bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifiche e integrazioni alla delega conferita al consiglio di amministrazione ex art. 2443 del codice civile in data 28 settembre 2021, al fine di incrementare sino ad euro 50.000.000 il controvalore complessivo del o degli aumenti di capitale da deliberare nell'esercizio della delega; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Modifiche allo statuto della Società per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del mercato AIM Italia e per l'aggiornamento delle previsioni dell'art. 6 in materia di conversione di Azioni B in Azioni A; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

* * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me fatte e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Aprè la trattazione congiunta dell'**unico argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria** e del **primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria**, in quanto strettamente correlati, e mi chiede

quindi di fornire le informazioni di carattere procedurale sulla base dei contenuti della Relazione Illustrativa degli amministratori messa a disposizione degli interessati, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione ivi contenuta, redatta in via unitaria.

Aderendo alla richiesta, ricordo che, come già illustrato nella Relazione degli Amministratori messa a disposizione degli interessati, l'assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di copertura delle perdite risultanti dal bilancio intermedio al 30 giugno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 settembre 2021, portante quale risultato di periodo una perdita di euro 42.185,00, a fronte di riserve per complessivi euro 1.337.233,00, unitamente a perdite a nuovo di euro 1.292.848,00.

La proposta di deliberazione è la seguente.

"L'assemblea degli azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit riunita in seduta ordinaria,

– udita l'esposizione del presidente;

– esaminato il bilancio intermedio al 30 giugno 2021, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, note esplicative e relazione sulla gestione;

– vista la relazione degli amministratori;

delibera

a) di approvare il bilancio intermedio al 30 (trenta) giugno 2021 (duemilaventuno), portante quale risultato di periodo una perdita di euro 42.185,00 (quarantaduemilacentoottantacinque virgola zero zero), unitamente a perdite a nuovo di euro 1.292.848,00 (unmilione duecentonovantaduemilaottocentoquarantotto virgola zero zero), e così complessive perdite di euro 1.335.033,00 (unmilione trecentotrentacinquemilatrentatrè virgola zero zero), a fronte di riserve per complessivi euro 1.337.233,00 (unmilione trecentotrentasettemiladuecentotrentatrè virgola zero zero);

b) di coprire le complessive perdite di Euro 1.335.033 (unmilione trecentotrentacinquemilatrentatrè), come risultante dal Bilancio Intermedio al 30 (trenta) giugno 2021 (duemilaventuno), con utilizzo integrale della riserva da soprapprezzo delle azioni (pari a Euro 1.327.233) nonché utilizzo parziale della riserva legale per Euro 7.800 (settemilaottocento);

c) di conferire ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui al punto che precede."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Non vi è alcun intervento.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 avente diritto, per n. 13.321 Azioni A e n. 11.330 Azioni B, pari complessivamente al 72,522% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 24.651;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

La proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria**, e mi chiede quindi di fornire le informazioni di carattere procedurale sulla base dei contenuti della Relazione Illustrativa degli amministratori messa a disposizione degli interessati, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione ivi contenuta.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di modifica della delega ad aumentare il capitale sociale attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, da parte dell'assemblea straordinaria del 28 settembre 2021.

Il 18 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha parzialmente dato esecuzione a tale delega, deliberando un aumento di capitale per massimi nominali Euro 8.658.250, e per un corrispettivo di massimi Euro 19.987.350, alle seguenti condizioni:

- massime n. 5.870.000 nuove Azioni A offerte, con esclusione del diritto di opzione, a investitori professionali nell'ambito di una operazione di collocamento, nelle forme di legge, al fine di assicurare o migliorare la negoziabilità delle azioni sul mercato Euronext Growth Milan;
- massime n. 2.935.000 nuove Azioni B offerte in opzione ai titolari di Azioni B.

Anche a seguito delle manifestazioni di interesse ricevute da diversi investitori e al fine di mantenere la delega conferita il 28 settembre 2021 efficiente, capiente e coerente con le motivazioni e gli obiettivi per cui è stata conferita, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che l'assemblea straordinaria deliberi una modifica della suddetta delega ad aumentare il capitale, incrementando il controvalore complessivo da euro 20.000.000,00 a euro 50.000.000,00.

Per quanto riguarda le ragioni, gli obiettivi strategici, nonché i termini e le condizioni della delega, ivi inclusi il prezzo di emissione e le ragioni sull'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e/o 8, del codice civile, si rimanda alla Relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno redatta a servizio dell'assemblea del 28 settembre 2021 ed allegata al relativo verbale.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa.

La proposta di deliberazione è la seguente.

“L'assemblea degli azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in seduta straordinaria,

- *udita l'esposizione del presidente;*
- *vista la relazione degli amministratori;*

delibera

a) di modificare la delega conferita ex art. 2443 del codice civile con delibera dell'assemblea straordinaria in data 28 (ventotto) settembre 2021 (duemilaventuno), incrementando il controvalore complessivo da euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero) a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola zero zero), sostituendo nell'art. 6.5 dello statuto sociale le parole "20.000.000,00 (ventimilioni)" con le parole "50.000.000,00 (cinquantamilioni)", fermo il resto;

b) di conferire ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione assunta, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché essa ottenga le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modificazione non sostanziale eventualmente richiesta dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché per procedere ai depositi di legge in relazione all'esecuzione degli aumenti di capitale."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Non vi è alcun intervento.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 avente diritto, per n. 13.321 Azioni A e n. 11.330 Azioni B, pari complessivamente al 72,522% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 24.651;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0.

La proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria**, e mi chiede quindi di fornire le informazioni di carattere procedurale sulla base dei contenuti della Relazione Illustrativa degli amministratori messa a disposizione degli interessati, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione ivi contenuta.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata a deliberare la modifica degli artt. 6, 12 e 15 dello statuto sociale al fine aggiornare la nuova denominazione del mercato AIM Italia, che dal 25 ottobre 2021 ha modificato la propria denominazione in quella di Euronext Growth Milan e la nuova denominazione del Nominated Adviser, che dalla predetta data ha assunto quella di Euronext

Growth Advisor, nonché di chiarire che, in caso di lancio di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, la conversione delle Azioni B in Azioni A risulterà solo facoltativa.

Do quindi direttamente lettura della formulazione della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa.

La proposta di deliberazione è la seguente.

“L'assemblea degli azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in seduta straordinaria,

– udita l'esposizione del presidente;

– visto il testo di statuto sociale con gli emendamenti proposti dal consiglio di amministrazione, come risultanti nella Relazione illustrativa degli Amministratori

delibera

a) di modificare gli artt. 6, 12 e 15, come risulta dal testo a fronte contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e a tutti gli amministratori, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, nei limiti di legge, ogni potere necessario o opportuno al fine di compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata e a provvedere alle pubblicazioni di legge del verbale ed allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e da altre Autorità.”

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Non vi è alcun intervento.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 1 avente diritto, per n. 13.321 Azioni A e n. 11.330 Azioni B, pari complessivamente al 72,522% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 24.651;

- contrari: n. 0;

- astenuti: n. 0.

La proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, egli dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11,55 e ringrazio gli intervenuti.

* * *

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

“**A**” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

“**B**” Relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno;

“**C**” Bilancio intermedio al 30 giugno 2021;

“**D**” Statuto sociale aggiornato in esito all'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436 c.c.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,30 di questo giorno quindici dicembre duemilaventuno.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di otto fogli ed occupa quindici pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 13/12/2021

ABC COMPANY S.P.A.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI N. AZIONISTI RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N.
AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E PER DELEGA N. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO PER
COMPLESSIVE N. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, PARI AL DEL CAPITALE SOCIALE

RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO.

Allegato " A " all'atto
in data 15-12-2021
n. 25097/15102 rep.



ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 13/12/2021

ABC COMPANY S.P.A.

Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	Azioni con diritto di voto	% Cap.Soc. con diritto di voto
1	BICE S.R.L.-AZIONI CAT. A			DOTT.SSA PAOLA STARC/INTO S.R.L.	13.321	13.321	13.321	39,190
2	BICE S.R.L.-AZIONI CAT. B			DOTT.SSA PAOLA STARC/INTO S.R.L.	11.330	11.330	11.330	33,332

N. Azionisti 1

TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO: 0
 TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO: 0,000

0 24.651 24.651
 0,000 72,522 72,522

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ABC COMPANY S.P.A. DEL 13/12/2021

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	BICE S.R.L.-AZIONI CATEGORIA A		DOTT.SSA PAOLA STARC / INTO S.R.L.	13.321			
2	BICE S.R.L.-AZIONI CATEGORIA B		DOTT.SSA PAOLA STARC / INTO S.R.L.	11.330			

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
-------	-----------	-------------------	----------	------------	----------	----------	-------------

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PARTE ORDINARIA

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:
 I- ESAME DEL BILANCIO INTERMEDIO AL 30 GIUGNO 2021 E COPERTURA DELLE PERDITE MEDIANTE PARZIALE UTILIZZO DELLE RISERVE ISCRITTE IN BILANCIO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. 1 AZIONISTI RAPPRESENTANTI COMPLESSIVE N. 24.651 AZIONI PARI AL 72,522 DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	1	AZIONISTI	PER n.ro	24.651	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro		AZIONI	PARI AL		DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro		AZIONI	PARI AL		DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro		AZIONI	PARI AL		DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

TOTALE VOTANTI: 1 AZIONISTI PER n.ro 24.651 PARI AL 100,000% DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

TOTALE NON VOTANTI: 0 AZIONISTI PER n.ro PARI AL DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ABC COMPANY S.P.A. DEL 13/12/2021

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	BICE S.R.L.-AZIONI CATEGORIA A		DOTT.SSA PAOLA STARC / INTO S.R.L.	13.321			
2	BICE S.R.L.-AZIONI CATEGORIA B		DOTT.SSA PAOLA STARC / INTO S.R.L.	11.330			

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
-------	-----------	-------------------	----------	------------	----------	----------	-------------

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PARTE STRAORDINARIA.

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 2-MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' PER ALLINEAMENTO ALLA NUOVA DENOMINAZIONE EURONEXT GROWTH MILAN DEL MERCATO AIM ITALIA E PER L'AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DELL'ART. 6 IN MATERIA DI CONVERSIONE DI AZIONI B IN AZIONI A; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. AZIONISTI RAPPRESENTANTI COMPLESSIVE N. AZIONI PARI AL DEL CAPITALE SOCIALE.

SONO FAVOREVOLI	n.ro	1	AZIONISTI	PER n.ro	24.651	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	------	---	-----------	----------	--------	--------	---------	----------	--

SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro		AZIONI	PARI AL		DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	---	-----------	----------	--	--------	---------	--	--

SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro		AZIONI	PARI AL		DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------	------	---	-----------	----------	--	--------	---------	--	--

NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro		AZIONI	PARI AL		DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------------------------	------	---	-----------	----------	--	--------	---------	--	--

TOTALE VOTANTI:	<input type="text" value="1"/>	AZIONISTI	PER n.ro	<input type="text" value="24.651"/>	AZIONI	PARI AL	<input type="text" value="100,000%"/>		DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
-----------------	--------------------------------	-----------	----------	-------------------------------------	--------	---------	---------------------------------------	--	--

TOTALE NON VOTANTI:	0	AZIONISTI	PER n.ro		AZIONI	PARI AL			DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
---------------------	---	-----------	----------	--	--------	---------	--	--	--

VOTI DEGLI AZIONISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ABC COMPANY S.P.A. DEL 13/12/2021

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
1	BICE S.R.L.-AZIONI CATEGORIA A		DOTT.SSA PAOLA STARC / INTO S.R.L.	13.321			
2	BICE S.R.L.-AZIONI CATEGORIA B		DOTT.SSA PAOLA STARC / INTO S.R.L.	11.330			

Progr	Azionista	In Rappresentanza	Delegato	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non votanti
-------	-----------	-------------------	----------	------------	----------	----------	-------------

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PARTE STRAORDINARIA.

1-MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELEGA CONFERITA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 2443 DEL CODICE CIVILE IN DATA 28 SETTEMBRE 2021, AL FINE DI INCREMENTARE SINQ A EURO 50.000.000 IL CONTROLVALORE COMPLESSIVO DEL O DEGLI AUMENTI DI CAPITALE DA DELIBERARE NELL'ESERCIZIO DELLA DELEGA; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

SONO PRESENTI O RAPPRESENTATI IN QUESTO MOMENTO N. AZIONISTI RAPPRESENTANTI COMPLESSIVE N. AZIONI PARI AL DEL CAPITALE SOCIALE.


SONO FAVOREVOLI	n.ro	1	AZIONISTI	PER n.ro	24.651	AZIONI	PARI AL	100,000%	DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO CONTRARI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro		AZIONI	PARI AL		DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
SONO ASTENUTI	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro		AZIONI	PARI AL		DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA
NON PRENDONO PARTE ALLA VOTAZIONE	n.ro	0	AZIONISTI	PER n.ro		AZIONI	PARI AL		DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

TOTALE VOTANTI: AZIONISTI PER n.ro AZIONI PARI AL DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA

TOTALE NON VOTANTI: 0 AZIONISTI PER n.ro PER n.ro AZIONI PARI AL DEL CAP. SOCIALE PRESENTE IN ASSEMBLEA



Allegato "B" all'atto
in data...15-12-2021...
n. 25097/15102 rep.



ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del
13 dicembre 2021

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.

Signori Azionisti,

mediante avviso pubblicato sul quotidiano “Domani”, in data 26 novembre 2021 è stata convocata per il giorno 13 dicembre 2021, alle ore 11.30, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit (la “Società” o “ABC) per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti sugli argomenti di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Esame del bilancio intermedio al 30 giugno 2021 e copertura delle perdite mediante parziale utilizzo delle riserve iscritte in bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifiche e integrazioni alla delega conferita al consiglio di amministrazione ex art. 2443 del codice civile in data 28 settembre 2021, al fine di incrementare sino ad euro 50.000.000 il controvalore complessivo del o degli aumenti di capitale da deliberare nell'esercizio della delega; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifiche allo statuto della Società per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del mercato AIM Italia e per l'aggiornamento delle previsioni dell'art. 6 in materia di conversione di Azioni B in Azioni A; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

1. **Esame del bilancio intermedio al 30 giugno 2021 e copertura delle perdite mediante parziale utilizzo delle riserve iscritte in bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ABC vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di copertura delle perdite risultanti dal bilancio intermedio al 30 giugno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 settembre 2021, e pari a Euro 1.335.033.

Sebbene le perdite non eccedano l'ammontare delle riserve e pertanto la Società non rientri nelle ipotesi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione ritiene comunque opportuno procedere con una copertura di tali perdite, utilizzando integralmente a tal fine i fondi accantonati sotto la voce “riserva da sopraprezzo delle azioni”, che alla data odierna è pari Euro 1.327.233, nonché parte della riserva legale per Euro 7.800.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione

“L’assemblea degli azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit riunita in seduta ordinaria,

- udita l’esposizione del presidente;*
- esaminato il bilancio intermedio al 30 giugno 2021, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, note esplicative e relazione sulla gestione;*
- vista la relazione degli amministratori;*

delibera

- a) di approvare il bilancio intermedio al 30 giugno 2021, portante quale risultato di periodo una perdita di euro 42.185,00, unitamente a perdite a nuovo di euro 1.292.848,00, e così complessive perdite di euro 1.335.033,00, a fronte di riserve per complessivi euro 1.337.233,00;*
- b) di coprire le complessive perdite di Euro 1.335.033, come risultante dal Bilancio Intermedio al 30 giugno 2021, con utilizzo integrale della riserva da sopraprezzo delle azioni (pari a Euro 1.327.233) nonché utilizzo parziale della riserva legale per Euro 7.800;*
- c) di conferire ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l’attuazione della deliberazione di cui al punto che precede.*

* * *

B. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- 1. Modifiche e integrazioni alla delega conferita al consiglio di amministrazione ex art. 2443 del codice civile in data 28 settembre 2021, al fine di incrementare sino ad euro 50.000.000 il controvalore complessivo del o degli aumenti di capitale da deliberare nell’esercizio della delega; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria, l’Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di modifica della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, durante l’assemblea del 28 settembre 2021 (la **“Delega per l’Aumento di Capitale”**), per aumentare a pagamento in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l’importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di Euro 20.000.000, mediante emissione di azioni di categoria A di ABC (le **“Azioni A”**) e di azioni di categoria B di ABC (le **“Azioni B”**) e, unitamente alla Azioni A, le **“Azioni”**), in misura proporzionale alle Azioni esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e/o 8, c.c..

In particolare, la Delega per l’Aumento di Capitale è stata attribuita al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dell’operazione funzionale alla riorganizzazione degli assetti proprietari e delle attività della Società con l’obiettivo di un ritorno alla piena operatività (l’**“Operazione”**), di procedere con il collocamento delle Azioni A di nuova emissione a investitori professionali e ad amministratori e dipendenti della Società, per assicurare o migliorare le negoziabilità delle Azioni sul mercato Euronext Growth Milan (**“Euronext Growth Milan”**) (ex AIM Italia), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2441, comma 6, c.c..

Il 18 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha parzialmente utilizzato tale delega, deliberando un aumento di capitale (il **“Primo AUCAP”**) per massimi nominali Euro 8.658.250, e per un corrispettivo di massimi Euro 19.987.350, alle seguenti condizioni:

- i. massime n. 5.870.000 nuove Azioni A offerte, con esclusione del diritto di opzione che sarebbe spettato ai titolari di Azioni A, a investitori professionali nell'ambito di una operazione di collocamento, nelle forme di legge, al fine di assicurare o migliorare la negoziabilità delle azioni sul mercato Euronext Growth Milan (segmento professionale), al prezzo di Euro 3,40 per ogni Azione A, di cui Euro 1,47 da imputare a capitale ed Euro 1,93 da imputare a sovrapprezzo;
- ii. massime n. 2.935.000 nuove Azioni B offerte in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute, al prezzo di Euro 0,01 per ogni azione sottoscritta, interamente da imputare a capitale sociale, fermo restando che il numero di Azioni B che verrà effettivamente emesso sarà tale da mantenere inalterato il rapporto di n. 1 Azione B ogni n. 2 Azione A esistente con eventuale riduzione rispetto al massimo di n. 2.935.000 Azioni B offerte.

Anche a seguito delle manifestazioni di interesse ricevute da diversi investitori e al fine di mantenere la delega conferita il 28 settembre 2021 efficiente, capiente e coerente con le motivazioni e gli obiettivi per cui è stata conferita anche dopo all'esecuzione del Primo AUCAP, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno procedere a un incremento dell'ammontare della Delega per l'Aumento di Capitale stabilito nell'assemblea del 28 settembre 2021, elevandolo sino a Euro 50.000.000.

Per quanto riguarda le ragioni, gli obiettivi strategici, nonché i termini e le condizioni della Delega per l'Aumento di Capitale, ivi inclusi il prezzo di emissione e le ragioni sull'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e/o 8, del codice civile, si rimanda alla Relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno preparata per l'assemblea del 28 settembre 2021.

Lo statuto della Società e segnatamente il relativo art. 6 sarà modificato e integrato al fine di incorporare le modifiche e le integrazioni proposte così come indicato nello statuto riportato al successivo punto all'ordine del giorno.

Proposta di deliberazione

“L'assemblea degli azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in seduta straordinaria,

- *udita l'esposizione del presidente;*
- *vista la relazione degli amministratori;*

delibera

- a) *di modificare la delega conferita ex art. 2443 del codice civile con delibera dell'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, incrementando il controvalore complessivo da euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero) a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola zero zero), sostituendo nell'art. 6.5 dello statuto sociale le parole “20.000.000,00 (ventimilioni)” con le parole “50.000.000,00 (cinquantamilioni)”, fermo il resto;*
- b) *di conferire ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione assunta, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché essa ottenga le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modificazione non sostanziale eventualmente richiesta dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché per procedere ai depositi di legge in relazione all'esecuzione degli aumenti di capitale.*

* * *

2. **Modifiche allo statuto della Società per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del mercato AIM Italia e per l'aggiornamento delle previsioni dell'art. 6 in materia di conversione di Azioni B in Azioni A; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito ad alcune modifiche statutarie richieste al fine di riportare in statuto la nuova denominazione del mercato AIM Italia, che dal 25 ottobre 2021 ha modificato la propria denominazione in quella di Euronext Growth Milan, nonché la nuova denominazione del *Nominated Adviser*, che dalla predetta data ha assunto quella di Euronext Growth Advisor.

Inoltre, il consiglio propone di modificare l'art. 6 dello Statuto per chiarire che, in considerazione del fatto che è scaduto il termine del 31 ottobre 2021 entro il quale l'eventuale promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi di statuto determinava la conversione automatica delle Azioni B in Azioni A, in caso di lancio di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria la conversione delle Azioni B in Azioni A risulterà solo facoltativa.

Si riporta, pertanto, qui di seguito il testo dello statuto della Società vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, nelle parti oggetto di modifica.

STATUTO VIGENTE	STATUTO COMPARATO
<p>Art. 6) CAPITALE SOCIALE, AZIONI</p> <p>6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 50.000,00 ed è diviso in complessive numero n. 33.991 azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie:</p> <p>a) n. 22.661 azioni di categoria A prive di valore nominale (le "Azioni A");</p> <p>b) n. 11.330 azioni di categoria B prive di valore nominale (le "Azioni B" e, insieme alle Azioni A, le "Azioni").</p> <p>Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie fermo il diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la "Riserva Sovrapprezzo Azioni A") ed il beneficio di dover sopportare eventuali perdite di esercizio solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell'ordine, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato da Azioni B</p> <p>Fermo quanto precede in ordine alla imputazione delle perdite di esercizio e a quanto diversamente previsto dal presente statuto, le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime caratteristiche delle Azioni A ma non danno diritto alla distribuzione, né durante la vita della società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovrapprezzo Azioni A. La società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant.</p> <p>Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di</p>	<p>Art. 6) CAPITALE SOCIALE, AZIONI</p> <p>6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 50.000,00 ed è diviso in complessive numero n. 33.991 azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie:</p> <p>a) n. 22.661 azioni di categoria A prive di valore nominale (le "Azioni A");</p> <p>b) n. 11.330 azioni di categoria B prive di valore nominale (le "Azioni B" e, insieme alle Azioni A, le "Azioni").</p> <p>Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie fermo il diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la "Riserva Sovrapprezzo Azioni A") ed il beneficio di dover sopportare eventuali perdite di esercizio solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell'ordine, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato da Azioni B</p> <p>Fermo quanto precede in ordine alla imputazione delle perdite di esercizio e a quanto diversamente previsto dal presente statuto, le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime caratteristiche delle Azioni A ma non danno diritto alla distribuzione, né durante la vita della società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovrapprezzo Azioni A. La società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant.</p> <p>Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati</p>

negoziazione.

6.2 Successivamente al 30 settembre 2021 o nel caso di comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, anche coincidente col detentore della maggioranza delle Azioni B, comunicherà la decisione di voler effettuare un'OPA sulla società, la conversione delle Azioni B in Azioni A sarà esclusivamente facoltativa.

6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 ovvero intenda aderire, in via facoltativa, ad una offerta pubblica di acquisto o scambio ('OPA'), le Azioni B di tale portatore saranno altresì convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso ovvero l'adesione all'OPA avranno ad oggetto le Azioni A rivenienti da tale conversione.

6.4 Nei casi previsti dal precedente articolo 6.2 il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n. 3 Azioni B detenute (il "Rapporto di Conversione"). Qualora - e ogni qual volta - la società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del lancio dell'OPA da parte dell'offerente, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente statuto o della facoltà di conversione delle azioni in caso di OPA (che, in quest'ultimo caso, dovrà essere inviata entro e non oltre tre giorni lavorativi dal verificarsi del relativo evento), con delibera da effettuarsi alla presenza del notaio, provvederà, dovendosi intendere a ciò espressamente delegato, a:

(i) annotare la conversione nel libro soci - ovvero a compiere le opportune comunicazioni al gestore del sistema di gestione accentrato dei titoli - con annullamento delle Azioni B ed emissione delle Azioni A;

(ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi

in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

6.2 Successivamente al 30 settembre 2021 o n Nel caso di comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, anche coincidente col detentore della maggioranza delle Azioni B, comunicherà la decisione di voler effettuare **una offerta pubblica di acquisto ("OPA") un'OPA sulla società, i titolari di Azioni B avranno la facoltà di convertire le** la conversione delle Azioni B in Azioni A sarà ~~esclusivamente facoltativa~~. **Resta inteso che l'adesione all'OPA avrà ad oggetto le Azioni A rivenienti da tale conversione.**

6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 ~~ovvero intenda aderire, in via facoltativa, ad una offerta pubblica di acquisto o scambio ('OPA')~~, le Azioni B di tale portatore saranno altresì convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso avrà ~~ovvero l'adesione all'OPA avranno~~ ad oggetto le Azioni A rivenienti da tale conversione.

6.4 Nei casi previsti dal ~~precedente~~ **articoli 6.2 e 6.3** il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n. 3 Azioni B detenute (il "Rapporto di Conversione"). Qualora - e ogni qual volta - la società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del lancio dell'OPA da parte dell'offerente, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente statuto o della facoltà di conversione delle azioni in caso di OPA (che, in quest'ultimo caso, dovrà essere inviata entro e non oltre tre giorni lavorativi dal verificarsi del relativo evento), con delibera da effettuarsi alla presenza del notaio, provvederà, dovendosi intendere a ciò espressamente delegato, a:

(i) annotare la conversione nel libro soci - ovvero a

dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale;

(iii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

6.5 L'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro 20.000.000 (venti milioni), mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale, rispettivamente alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e/o 8, c.c., in quanto da collocare a investitori professionali o agli amministratori e dipendenti della società nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse sul Mercato AIM Italia, nel rispetto ove applicabile dell'art. 2441, comma 6, c.c., con ogni più ampio potere al fine di, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, stabilire il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, in conformità agli applicabili criteri di legge e in ogni caso in ossequio alle prassi di mercato per operazioni di uguale natura.

L'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega a emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente

compiere le opportune comunicazioni al gestore del sistema di gestione accentrato dei titoli - con annullamento delle Azioni B ed emissione delle Azioni A;

(ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale;

(iii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

6.5 L'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro ~~20.000.000 (venti milioni)~~ **50.000.000 (cinquanta milioni)**, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale, rispettivamente alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e/o 8, c.c., in quanto da collocare a investitori professionali o agli amministratori e dipendenti della società nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse sul Mercato AIM Italia **Euronext Growth Milan ("EGM")**, nel rispetto ove applicabile dell'art. 2441, comma 6, c.c., con ogni più ampio potere al fine di, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, stabilire il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, in conformità agli applicabili criteri di legge e in ogni caso in ossequio alle prassi di mercato per operazioni di uguale natura.

L'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega a emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni presso

aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni A aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e con ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle Azioni al servizio della conversione; (ii) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (iii) in caso di esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (iv) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili. Il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni A, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

6.6 Per tutto il periodo in cui le Azioni A risultino ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia ("AIM Italia") di Borsa Italiana, è applicabile la disciplina – come richiamata dal Regolamento Emittenti AIM – relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB tempo per tempo vigenti (la "Disciplina sulla Trasparenza"). Il socio che venga a detenere Azioni A ammesse alla negoziazione sull' AIM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne

investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni A aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e con ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle Azioni al servizio della conversione; (ii) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (iii) in caso di esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (iv) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili. Il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni A, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

Per tutto il periodo in cui le Azioni A risultino ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia ("AIM Italia") EGM di Borsa Italiana, è applicabile la disciplina – come richiamata dal Regolamento Emittenti AIM EGM – relativa alle società quotate sugli obblighi di

tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti AIM, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale. I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB tempo per tempo vigenti (la "Disciplina sulla Trasparenza"). Il socio che venga a detenere Azioni Ammesse alla negoziazione sull'EGM AIM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM EGM (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti AIM EGM, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM EGM. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale. I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e

	<p>seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.</p>
<p>Art. 12) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI – OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE – REVOCA</p> <p>12.1 Identificazione degli azionisti</p> <p>La Società, ai sensi dell’Articolo 83-duodecies TUF, può richiedere agli intermediari, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l’identificazione degli azionisti che detengono Azioni A in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell’Articolo 147-ter del TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull’AIM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l’avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l’identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.</p> <p>12.2 Offerta pubblica di acquisto e/o di scambio</p> <p>Fino al momento in cui le Azioni A emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia (“AIM Italia” o “AIM”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di</p>	<p>Art. 12) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI – OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE – REVOCA</p> <p>12.1 Identificazione degli azionisti</p> <p>La Società, ai sensi dell’Articolo 83-duodecies TUF, può richiedere agli intermediari, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l’identificazione degli azionisti che detengono Azioni A in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell’Articolo 147-ter del TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull’<u>EGM</u> AIM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l’avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l’identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.</p> <p>12.2 Offerta pubblica di acquisto e/o di scambio</p> <p>Fino al momento in cui le Azioni A emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia (“AIM Italia” o “AIM”) <u>EGM</u> organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di</p>

scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti AIM”). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’Articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all’offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.3 Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli Articoli 108 e 111 del TUF

A partire dal momento in cui le Azioni A sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli Articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione. In deroga al regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti CONSOB”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti CONSOB preveda che CONSOB debba determinare il prezzo ai fini dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli Articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell’obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con

scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM AIM—Italia, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti EGM AIM”). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM AIM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’Articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all’offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.3 Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli Articoli 108 e 111 del TUF

A partire dal momento in cui le Azioni A sono ammesse alle negoziazioni sull’EGM AIM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli Articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione. In deroga al regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti CONSOB”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti CONSOB preveda che CONSOB debba determinare il prezzo ai fini dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli Articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell’obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con

lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

12.4 Altre disposizioni in materia di OPA

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'Articolo 108, commi 1 e 2, del TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto. Sono in ogni caso da considerarsi oggetto di OPA previste dal presente articolo le Azioni A risultanti dalla conversione delle Azioni B prevista dall'articolo 6.4 del presente statuto, anche se la relativa procedura di conversione, al momento della promozione dell'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del TUF, non risulti ancora completata e sempreché la stessa si perfezioni entro il termine del periodo di adesione dell'offerta.

12.5 Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser incaricato dalla Società (il "Nominated Adviser") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

12.4 Altre disposizioni in materia di OPA

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'Articolo 108, commi 1 e 2, del TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto. Sono in ogni caso da considerarsi oggetto di OPA previste dal presente articolo le Azioni A risultanti dalla conversione delle Azioni B prevista dall'articolo 6.4 del presente statuto, anche se la relativa procedura di conversione, al momento della promozione dell'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del TUF, non risulti ancora completata e sempreché la stessa si perfezioni entro il termine del periodo di adesione dell'offerta.

12.5 Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari **EGM** AIM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il ~~Nominated Adviser~~ **l'Euronext Growth Advisor** incaricato dalla Società (il "~~Nominated Adviser~~" **l'Euronext Growth Advisor**") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM **EGM**, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM **EGM**, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Art. 15) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Con le maggioranze previste dalla legge l'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM – e dal presente statuto. In particolare l'assemblea: i. decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione; ii. determina l'emolumento spettante agli amministratori; iii. delibera sulla responsabilità degli amministratori; iv. delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite; v. nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo; vi. svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge. Fermo quanto previsto al successivo articolo 19, l'assemblea generale straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge. Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: i. acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; ii. cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.

Art. 15) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Con le maggioranze previste dalla legge l'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM AIM – e dal presente statuto. In particolare l'assemblea: i. decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione; ii. determina l'emolumento spettante agli amministratori; iii. delibera sulla responsabilità degli amministratori; iv. delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite; v. nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo; vi. svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge. Fermo quanto previsto al successivo articolo 19, l'assemblea generale straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge. Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'EGM AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: i. acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale Regolamento Emittenti EGM; ii. cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale Regolamento Emittenti EGM.

Proposta di deliberazione

"L'assemblea degli azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in seduta straordinaria,

– *udita l'esposizione del presidente;*

– *visto il testo di statuto sociale con gli emendamenti proposti dal consiglio di amministrazione, come risultanti nella Relazione illustrativa degli Amministratori*

delibera

- a) *di modificare gli artt. 6, 12 e 15, come risulta dal testo a fronte contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;*
- b) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e a tutti gli amministratori, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, nei limiti di legge, ogni potere necessario o opportuno al fine di compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata e a provvedere alle pubblicazioni di legge del verbale ed allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e da altre Autorità.*

* * *

Milano, 26 novembre 2021

ABC Company S.p.A. Società Benefit
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Giorgio Ruini

ruini





CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A.

BILANCIO INTERMEDIO
SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021

M

Sede legale in BIELLA – Via Aldo Moro 3/A
Capitale Sociale Euro 50.000 sottoscritto e versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Biella P.IVA/CF
02471620027 – REA BI 191045
Soggetta a direzione e coordinamento di Dama Srl
Tel. 015.405679 Fax 015.8407120

info@compagniadellaruota.com



SOMMARIO

1. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	1
1.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	1
1.2 COLLEGIO SINDACALE.....	1
1.3 SOCIETÀ DI REVISIONE	1
2. RELAZIONE SULLA GESTIONE	2
2.1 PREMessa	2
2.2 SETTORE DI ATTIVITÀ E POLITICA DI INVESTIMENTO	2
2.3 CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ.....	3
2.4 ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ, POSIZIONE FINANZIARIA E NET ASSET VALUE	4
2.5 ANDAMENTO DEL TITOLO	5
2.6 PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE	5
2.7 ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO	6
2.8 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	6
2.9 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO	6
2.10 EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE.....	6
3. PROSPETTI BILANCIO D'ESERCIZIO E NOTA INTEGRATIVA	7
3.1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO	7
3.2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO	9
3.3 CONTO ECONOMICO	11
3.4 RENDICONTO FINANZIARIO	13
3.5 PREMessa	15
3.6 CRITERI DI FORMAZIONE.....	15
3.7 DEROGHE	16
3.8 CRITERI DI VALUTAZIONE.....	16
3.8.1 Immobilizzazioni	16
3.8.2 Crediti	17
3.8.3 Debiti	18
3.8.4 Ratei e risconti	18
3.8.5 Disponibilità liquide	18
3.8.6 Obbligazioni convertibili	18
3.8.7 Fondi per rischi e oneri	19
3.8.8 Imposte sul reddito.....	19
3.8.9 Ricavi	20
3.8.10 Costi.....	20
3.8.11 Dividendi.....	20
3.8.12 Proventi e oneri finanziari	20
3.9 NOTE ESPLICATIVE	21
3.10 INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ	26
3.11 INFORMAZIONI SULLE TRANSAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	27
3.12 BILANCIO CONSOLIDATO.....	27
3.13 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.....	27
3.14 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DELL'ULTIMO BILANCIO DELLE SOCIETÀ CHE SOTTOpongONO CDR ADVANCE CAPITAL SPA AD UNA DIREZIONE E COORDINAMENTO (DATI RICLASSIFICATI SECONDO GLI SCHEMI DI BILANCIO PREVISTI DALL'2424 C.C.)	28
3.15 INFORMATIVA SULLA TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE	30
4. RELAZIONE SOCIETÀ' DI REVISIONE	31



nd





1. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

1.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE¹

Presidente	Ruini Giorgio
Amministratore Delegato	Taioli Stefano
Amministratore Delegato	Girardi Mauro
Amministratore	Novello Andrea
Amministratore Indipendente	Vascellari Dal Fiol Lisa

1.2 COLLEGIO SINDACALE²

Presidente	Nadasi Alessandro
Sindaco Effettivo	Ricci Carla
Sindaco Effettivo	Pellegrino Maria
Sindaco Supplente	Maffeo Andrea
Sindaco Supplente	Maggia Carlo

1.3 SOCIETÀ DI REVISIONE³

Deloitte & Touche S.p.A.

¹ In carica sino all'approvazione del bilancio del 31.12.2023

² In carica sino all'approvazione del bilancio del 31.12.2023

³ In carica sino all'approvazione del bilancio del 31.12.2022



2. RELAZIONE SULLA GESTIONE

2.1 Premessa

Il Bilancio intermedio semestrale (di seguito “Bilancio”) viene redatto da CdR Advance Capital (di seguito, per brevità, anche “Società” o “CdR”), con riferimento al 30 giugno 2021, in dipendenza dell’ammissione a quotazione, a far data dal 26 luglio 2012, delle azioni di categoria A di questa sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana. I dati del bilancio intermedio semestrale della Società al 30 giugno 2021 – sottoposto, su base volontaria, alla revisione limitata da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. – vengono posti a confronto per quanto riguarda lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario con quelli della Società stessa riferiti al 31 dicembre 2020, redatti con principi uniformi ovvero secondo la metodologia “OIC”; per quanto riguarda il conto economico con quelli della Società stessa riferiti al 30 giugno 2020.

2.2 Settore di attività e politica di investimento

CdR Advance Capital S.p.A., a seguito della scissione parziale e proporzionale del proprio patrimonio a favore di Borgosesia S.p.A., efficace dal 23 dicembre 2019, è rimasta sostanzialmente inattiva nell’attesa di individuare nuovi business e pertanto Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la sospensione a tempo indeterminato dalle negoziazioni delle azioni di categoria A, dalla stessa emesse, su AIM Italia in data 13 gennaio 2020.



2.3 Condizioni operative e sviluppo dell'attività

Alla luce di quanto esposto nel precedente paragrafo, gli Amministratori hanno deciso di modificare il modello operativo della Società, sviluppando un modello di business “misto” in cui la stessa agirà come holding di partecipazioni e società di consulenza. A tale riguardo, si segnala che è stato raggiunto un accordo, lo scorso 31 luglio, che permetterà alla stessa, anche a seguito di un *change of control*, il ritorno ad una piena operatività entro il termine dell'esercizio in corso nonché la riammissione delle azioni di categoria A alle negoziazioni su AIM Italia, inizialmente nel segmento Professionale, come meglio dettagliato nel seguito (di seguito, l'insieme di tali attività, il “Progetto”).

In particolare il Progetto prevede che la Società assuma la nuova denominazione di ABC Company S.p.A. e modifichi il proprio modello operativo, sviluppandone, come detto, uno “misto” (holding di partecipazioni e società di consulenza) nel cui ambito le principali attività risulteranno essere:

- a) Attività rivolta a PMI con elevati potenziali di crescita, che si concretizzerà nel supporto allo sviluppo dei piani di crescita di queste, affiancandole in un orizzonte di medio lungo periodo e ciò anche assumendo il ruolo di azionista stabile nell'ambito del relativo capitale (“Attività Performing”);
- b) Attività rivolta a situazioni di rilancio aziendale, focalizzata nell'individuare ed affiancare società – operanti in settori diversi da quello immobiliare e finanziario – in situazioni di temporanea difficoltà ma caratterizzate da business model validi e distintivi e ciò anche attraverso l'acquisto di crediti deteriorati, (ii) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari e (iii) la sottoscrizione di aumenti di capitale, o strumenti di equity o semi equity, il tutto sia da sola, sia insieme a investitori terzi (“Attività Non Performing”).

In tale contesto la Società intende peraltro qualificarsi quale “Società Benefit” ai sensi della Legge 28 Dicembre 2016, n. 208, perseguendo cioè - oltre allo scopo di lucro - una o più finalità di beneficio comune, secondo un modello finalizzato a promuovere le attività a sfondo sociale, con un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente.

Allo stato è previsto che il Progetto venga a realizzarsi sostanzialmente attraverso:

- a) l'approvazione da parte dell'assemblea:
 - di un nuovo statuto sociale, che ampli l'oggetto sociale per ricomprendervi le nuove attività sopra indicate e modifichi alcune attuali disposizioni, prevedendo inter alia: (i) il venir meno dell'obbligo di conversione delle azioni di classe B (le “Azioni B”) in azioni di categoria A – prevedendo che la stessa sia meramente facoltativa - nell'ipotesi di OPA promossa su queste ultime entro il 31 ottobre 2021 dal soggetto detentore delle Azioni B e, dopo tale data, a prescindere dalla identità dell'offerente; (ii) la modifica del rapporto a base di tale conversione in 1:3; (iii) la modifica dei criteri di ripartizione degli utili e di copertura delle perdite, con la postergazione dei diritti patrimoniali delle Azioni B;



- del raggruppamento delle Azioni A e B in circolazione sulla base di un rapporto 1:1.000 con effetto dalla conclusione della procedura di recesso e dell'OPA conseguenti, rispettivamente, alle modifiche statutarie prospettate ed al richiamato *change of control* sulla Società;
- del conferimento di una delega ex art. 2443 c.c. della durata di cinque anni al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale – anche con esclusione del diritto di opzione quanto alle Azioni A – per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 20 milioni di cui la prima tranche (il “Primo AUCAP”) fino ad Euro 5 milioni da attuarsi mediante l'emissione di nuove azioni da emettersi al prezzo unitario (post raggruppamento) di Euro 3,4 per le Azioni A e di Euro 0,01 per le Azioni B;
- del conferimento di una ulteriore delega ex art. 2443 c.c. della durata di cinque anni al Consiglio di Amministrazione volta all'emissione di obbligazioni convertibili in Azioni A per un importo complessivo di Euro 50 milioni;

In dipendenza del Progetto Borsa Italiana S.p.A. ha peraltro subordinato la riammissione delle Azioni A della Società alla negoziazione sul segmento professionale di AIM Italia (AIM PRO):

- a) al mantenimento di un flottante almeno pari al 10% del capitale sociale, sottoscritto da almeno cinque investitori non parti correlate o dipendenti della Società o del gruppo, a seguito dell'esecuzione del Primo AUCAP;
- b) alla pubblicazione di un documento informativo, funzionale alla riammissione sul Segmento Professionale del mercato AIM;
- c) al rilascio da parte del Nomad delle dichiarazioni previste dal Regolamento Nomad AIM Italia in caso di ammissione di un nuovo emittente.

2.4 Andamento della gestione della Società, posizione finanziaria e Net Asset Value

Nel semestre la Società, a seguito della richiamata operazione di scissione parziale e proporzionale del proprio patrimonio a favore di Borgosesia S.p.A., efficace dal 23 dicembre 2019, è rimasta sostanzialmente inattiva e consegue una perdita di Euro 42 migliaia di fatto pari ai soli costi minimi di struttura sostenuti ed in buona parte legati allo status di “quotata”.

La Posizione finanziaria Netta è sostanzialmente in linea con il 31.12.2020 e risulta così dettagliata:

	Periodo corrente	Periodo precedente	Variazione
Depositi bancari	102.944	127.619	-24.675
Denaro e altri valori in cassa	0	0	0



Disponibilità liquide ed azioni proprie	102.944	127.619	-24.675
Immobilizzazioni finanziarie (entro 12 m)	0	0	0
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 m)			0
Crediti finanziari	0	0	0
Debiti finanziari a breve termine	0	0	0
Posizione finanziaria netta a breve termine	102.944	127.619	-24.675
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12m)	0	0	0
Debiti finanziari (oltre 12 m)	0	0	0
Crediti finanziari (oltre 12m)	0	0	0
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	0	0	0
Posizione finanziaria netta	102.944	127.619	-24.675

Quanto al Net Asset Value (NAV) delle azioni della Società al 30 giugno 2021 giova qui rilevare come, sulla base dello statuto sociale approvato dall'assemblea straordinaria odierna, che ha introdotto la previsione del preliminare assorbimento delle perdite di esercizio da parte del solo patrimonio di competenza delle azioni di categoria B, quello di spettanza delle azioni di categoria A coincide, a tale data, con quello rilevato al 31 dicembre 2020, e quindi in Euro 0,0034, non risultando la perdita patita dalla Società nel primo semestre destinata ad incidere stabilmente e ciò, correlativamente, a fronte di un NAV delle azioni B, a tale data "negativo" per Euro 0,0022 (Euro 0,0014 al 31 dicembre 2020).

2.5 Andamento del titolo

Come detto, le Azioni di categoria A emesse da CdR Advance Capital Spa, quotate all'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa risultano sospese a tempo indeterminato dalla negoziazione.

2.6 Principali rischi ed incertezze

I rischi e le incertezze a cui la Società risulta esposta sono in concreto oggi identificabili in quelle legate al riposizionamento del business ed al puntuale assolvimento da parte della società beneficiaria delle sopravvenienze che in ipotesi dovessero gravare il Compendio Scisso ossia l'insieme delle componenti patrimoniali trasferite in forza della Scissione.

Quanto alle prime, nell'ipotesi di mancata attuazione del Progetto, peraltro implicante una ricapitalizzazione della Società non inferiore ad Euro 5 milioni, la stessa risulterebbe esposta al rischio liquidità derivante dal sostenimento di seppur contenuti costi fissi in assenza di proventi.

Con riferimento alle seconde, rammentato come il progetto al tempo approvato dall'assemblea delle società interessate alla Scissione prevedesse esplicitamente l'obbligo della beneficiaria di far fronte ad ogni sopravvenienza connessa al Compendio Scisso, l'eventuale – quanto, allo stato, improbabile – inadempimento di questa potrebbe



produrre effetti significativi sul patrimonio della Società nonché sulla situazione economica e finanziaria di questa.

2.7 Attività di ricerca e sviluppo

Non vi sono da segnalare attività di ricerca e sviluppo che rivestano un carattere significativo per l'andamento di CdR.

2.8 Operazioni con parti correlate

Le operazioni perfezionate nel periodo con parti correlate sono desumibili dal prospetto di seguito riportato. Tali transazioni sono state concluse a valori di mercato.

Società	Debiti commerciali	Costi per servizi
Girardi & Tua Studio Trib e Soc	10.393	3.464
Totale	10.393	3.464

2.9 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo

Dopo la chiusura dell'esercizio non si segnalano accadimenti significativi diversi dal raggiungimento, in data 31 luglio, dell'accordo alla base del Progetto nonché dal permanere degli effetti, seppur attenuati grazie alla campagna vaccinale in atto, portati dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del cosiddetto *coronavirus*. Tali effetti, seppur ad oggi ancora difficilmente stimabili, sono certamente destinati a generare un maggiore grado di incertezza, specie con riferimento al rischio di liquidità, e saranno oggetto di costante monitoraggio.

2.10 Evoluzione prevedibile della gestione

L'andamento della gestione per l'esercizio in corso risulterà significativamente influenzato dai tempi entro i quali il Progetto troverà attuazione ancorché il management ritenga che la Società, nell'attesa, sia in grado di comunque reperire sufficienti risorse finanziarie per fare fronte alle proprie obbligazioni per un periodo di almeno dodici mesi dalla data del presente documento.

Biella, 28 settembre 2021

In nome e per conto del
Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Ruini

(in originale firmato)



3. PROSPETTI BILANCIO D'ESERCIZIO E NOTA INTEGRATIVA

3.1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO

ATTIVO	30/06/2021	31/12/2020
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali		
4) Altri beni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	0	0
b) Imprese collegate	0	0
d-bis) Altre imprese	0	0
Totale partecipazioni (1)	0	0
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
d-bis) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0
Totale Crediti	0	0
3) Altri titoli	0	0



Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	480
Totale crediti verso clienti	0	480
2) Verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	15.225	13.230
Totale crediti tributari	15.225	13.230
5-ter) Imposte anticipate	0	0
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	6.866
Totale crediti verso altri	0	6.866
Totale crediti	15.225	20.576
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	102.944	127.619
3) Danaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide	102.944	127.619
Totale attivo circolante (C)	118.169	148.195
D) RATEI E RISCONTI	2.103	0
TOTALE ATTIVO	120.272	148.195



3.2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO

PASSIVO	30/06/2021	31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I – Capitale	50.000	50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.327.233	1.327.233
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	10.000	10.000
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-1.292.848	-1.187.233
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-42.185	-105.614
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	52.201	94.386
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Per imposte, anche differite	0	0
4) Altri	0	0
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	0	0
D) DEBITI		
1) Obbligazioni		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni (1)	0	0
2) Obbligazioni convertibili		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili (2)	0	0
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso banche (4)	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori (5)	0	0
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	68.071	51.623
Totale debiti verso fornitori (7)	68.071	51.623
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0



Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8)	0	0
9) Debiti verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate (9)	0	0
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	1.600
Totale debiti tributari (12)	0	1.600
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	0	0
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	586
Totale altri debiti (14)	0	586
Totale debiti (D)	68.071	53.809
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	120.272	148.195



3.3 CONTO ECONOMICO

(in unità di euro)

	30.06.2021	30.06.2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	0	2.152
Totale altri ricavi e proventi	0	2.152
Totale valore della produzione	0	2.152
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
7) Per servizi	38.401	83.655
8) Per godimento di beni di terzi	0	0
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	0	0
b) Oneri sociali	0	0
Totale costi per il personale	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
14) Oneri diversi di gestione	3.784	3.728
Totale costi della produzione	42.185	87.382
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-42.185	-85.231
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni		
Da imprese controllate	0	0
Totale proventi da partecipazioni (15)	0	0
16) Altri proventi finanziari:		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
Da imprese controllate	0	0
Altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) Proventi diversi dai precedenti		
Da imprese controllate	0	0
Altri	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti	0	0
Totale altri proventi finanziari	0	0
17) Interessi e altri oneri finanziari		
- verso imprese controllate	0	0
Altri	0	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	0
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0



Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
18) Rivalutazioni:		
a) Di partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni:		
a) Di partecipazioni	0	0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	-42.185	-85.231
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	0	0
Imposte differite e anticipate	0	0
Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale/trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-42.185	-85.231



3.4 RENDICONTO FINANZIARIO

	30 06 2021	31 12 2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	-42.185	-105.614
Imposte sul reddito	0	0
Interessi passivi/(attivi)	0	-2
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-42.185	-105.616
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	0	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-42.185	-105.616
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	480	-480
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	16.448	51.623
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	-2.103	0
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	0	0
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	2.685	-17.910
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>17.510</i>	<i>33.233</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-24.675	-72.383
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	0	2
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-24.675	-72.381
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		



(Investimenti)		
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	0	0
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Altre variazioni	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)		
Cessione (Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Altre variazioni	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-24.675	-72.381
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	127.619	200.000
Assegni		
Denaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	127.619	200.000
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	102.944	127.619
Assegni		
Denaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	102.944	127.619



3.5 Premessa

La Società, già attiva nel settore delle c.d. *special situation* attraverso l'acquisto - realizzato anche mediante forme di coinvestimento con terzi - di beni mobili, immobili, crediti o partecipazioni da o in società o altre entità, quotate e non, localizzate prevalentemente in Italia, che versano in situazioni complesse di dissesto, anche nell'ambito di procedure concorsuali o di gestione di crisi aziendali, a seguito della scissione della più parte del proprio patrimonio a favore di Borgosesia S.p.A. (la "**Scissione**"), efficace dal 23 dicembre 2019, nel trascorso semestre è rimasta inattiva nell'attesa di individuare nuovi business coerenti con la propria natura di "società di investimento" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM / Mercato Alternativo del Capitale - sul quale risultano quotate le proprie azioni di categoria A ancorché le stesse, in attesa di quanto sopra, risultino sospese dalle negoziazioni a tempo indeterminato - approvato da Borsa Italiana Spa in data 1° marzo 2012 così come successivamente modificato e integrato.

3.6 Criteri di formazione

Il bilancio al 30 giugno 2021 (di seguito, "Bilancio") è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) ed infine, ove mancanti e in quanto non in contrasto con le norme e i principi contabili italiani, da quelli emanati dall'International Accounting Standard Board (I.A.S.B.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, non sussistendo incertezze significative a riguardo.

Il Bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario (preparati in conformità agli schemi rispettivamente di cui agli artt. 2424, 2424 bis c.c., agli artt. 2425 e 2425 bis c.c. e all'art. 2425 ter del codice civile) e dalla presente nota integrativa.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre disposizioni del codice civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, in essa sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Gli importi sono espressi in unità di euro, salvo diversa indicazione.

I dati del Bilancio intermedio semestrale vengono posti a confronto per quanto riguarda lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario con quelli della Società stessa riferiti al 31 dicembre 2020, redatti con principi uniformi ovvero secondo la metodologia "OIC"; per quanto riguarda il conto economico, con quelli della Società stessa riferiti al 30 giugno 2020



3.7 Derghe

Per la redazione del Bilancio non si è reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

3.8 Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono conformi a quelli utilizzati per la predisposizione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e sono aderenti alla normativa vigente interpretata dai principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) applicabili di tempo in tempo.

Di seguito si riportano i criteri di valutazione di generale adozione.

3.8.1 Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed ammortizzate nella misura del 20% annuo. Più in generale, qualora risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono calcolate, attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si ritiene ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- mobili e arredi: 12%
- impianti tecnici specifici: 15%
- macchine d'ufficio: 20%
- altri beni inferiore a 516 Euro: 100%

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono rilevate con il metodo del patrimonio netto e sono iscritte in bilancio per un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio (redatto nel rispetto degli artt. 2423 c.c. e 2423 bis c.c.), detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste da corretti principi di redazione del bilancio consolidato; nel primo esercizio di applicazione il maggior valore pagato rispetto alla frazione di patrimonio netto delle partecipate al momento dell'acquisto viene mantenuto



nella voce partecipazioni nella misura in cui è attribuibile ai beni ammortizzabili o ad avviamento delle partecipate ed è oggetto di ammortamento secondo le aliquote proprie di questi beni. In esercizi successivi al primo i maggiori (minori) valori derivanti dall'applicazione di tale metodo sono rilevati nel conto economico della partecipante e, in sede di destinazione dell'utile d'esercizio, iscritte in una apposita riserva non distribuibile di patrimonio netto.

I titoli per i quali è prevista la corresponsione di un interesse sono valutati al costo ammortizzato ossia al valore a cui il titolo è stato valutato al momento della rilevazione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato determinato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e deducendo infine qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una perdita di valore. Il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal prezzo di acquisto o sottoscrizione al netto di eventuali commissioni.

La valorizzazione delle notes rinvenienti da cartolarizzazioni è effettuata tenendo conto di quella delle attività sottostanti, analizzate per singole operazioni ed i relativi flussi finanziari tengono conto dei connessi costi di gestione.

La valutazione suddetta, coerente con l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate all'iniziativa sottostante, prevedendo la rilevazione degli interessi sulla base della stima del tasso di rendimento effettivo dell'operazione e non sulla base di quello nominale.

3.8.2 Crediti

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti, ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro presumibile valore di realizzo.

L'importo della svalutazione è rilevato nel conto economico.

Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo



che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura nel qual caso la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione. La valutazione con il criterio del costo ammortizzato permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica della posta in oggetto, prevedendo la rilevazione degli interessi sulla base della stima del tasso di rendimento effettivo dell'operazione e non sulla base di quello nominale.

3.8.3 Debiti

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati irrilevanti per i debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

3.8.4 Ratei e risconti

Nella voce ratei e risconti sono iscritte quote di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio, ma esigibili in esercizi successivi e quote di costi e di ricavi sostenuti/conseguiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi, secondo il principio della competenza temporale

3.8.5 Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio sono valutate al valore nominale.

3.8.6 Obbligazioni convertibili

Le obbligazioni ordinarie sono valutate secondo il metodo del costo ammortizzato.

Le obbligazioni convertibili costituiscono dei contratti ibridi, per i quali l'allocatione del valore incassato per l'emissione dell'obbligazione convertibile tra contratto primario (l'obbligazione) e contratto derivato (l'opzione di conversione) avviene determinando in primo luogo il "fair value" del contratto primario (attualizzando i flussi finanziari futuri dell'obbligazione al tasso di interesse di mercato di un'obbligazione priva dell'opzione di conversione) e attribuendo il valore che residua al contratto derivato. L'obbligazione è poi valutata utilizzando il metodo del costo ammortizzato.

Lo strumento finanziario derivato separato, ossia l'opzione di conversione del prestito in strumento di capitale, è iscritta in una riserva di patrimonio netto, senza poi modificare il suo valore in futuro. Eventuali costi di transazione sono ripartiti



proporzionalmente tra il debito e la riserva. La riserva, non è soggetta a valutazioni successive.

3.8.7 Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D). Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico.

3.8.8 Imposte sul reddito

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.

Le imposte differite passive e attive sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a fini fiscali. La loro valutazione è effettuata tenendo conto della presumibile aliquota fiscale che si prevede la Società sosterrà nell'anno in cui tali differenze concorreranno alla formazione del risultato fiscale, considerando le aliquote in vigore o già emanate alla data di bilancio. Le stesse vengono appostate rispettivamente nel "fondo imposte differite" iscritto nel passivo tra i fondi rischi e oneri e nella voce "crediti per imposte anticipate" dell'attivo circolante.

Le attività per imposte anticipate sono rilevate per tutte le differenze temporanee deducibili, in rispetto al principio della prudenza, se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui le stesse si riverseranno di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare nonché sulle perdite fiscali utilizzabili in compensazione con gli imponibili che, sempre con ragionevole certezza, si ritiene possano essere dichiarati in futuro

Per contro, le imposte differite passive sono rilevate su tutte le differenze temporanee imponibili.

Le imposte differite relative alle riserve in sospensione di imposta non sono rilevate se vi sono scarse probabilità di distribuire tali riserve ai soci.



3.8.9 Ricavi

I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro ultimazione e/o maturazione.

3.8.10 Costi

I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

3.8.11 Dividendi

I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui vengono deliberati dall'assemblea della partecipata. I dividendi sono rilevati come proventi finanziari indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione.

3.8.12 Proventi e oneri finanziari

I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. I costi relativi alle operazioni di smobilizzo crediti a qualsiasi titolo (pro-solvendo e pro-soluto) e di qualsiasi natura (commerciali, finanziarie, altro) sono imputati nell'esercizio di competenza.



3.9 Note esplicative

C) Attivo circolante

II. Crediti

	Periodo corrente	Periodo precedente	Variazione
Crediti	15.225	20.576	-5.351
TOTALE	15.225	20.576	-5.351

Il saldo dei crediti risulta essere suddiviso secondo le scadenze come di seguito dettagliato:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	480	-480	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	13.230	1.995	15.225	15.225	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	6.866	-6.866	0	0	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	20.576	-5.351	15.225	15.225	0	0

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono rappresentati dal credito IVA maturato.

IV. Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	127.619	-24.765	102.944
Denaro e altri valori in cassa	0	0	0
Totale disponibilità liquide	127.619	-24.765	102.944

Il saldo rappresenta l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

**D) Ratei e risconti**

(in euro)	Periodo corrente	Periodo precedente	Variazione nell'esercizio
Ratei attivi	0	0	0
Risconti attivi	2.103	0	2.103
Totale ratei e risconti attivi	2.103	0	2.103

Trattasi di costi sostenuti nell'esercizio ma di competenza futura riferiti al contributo Consob ed alle commissioni dovute a Monte Titoli.

A) Patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	50.000	0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.327.233	0		0
Riserva legale	10.000	0	0	0
Altre riserve	0			
Riserva straordinaria	0	0	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0	0	0
Varie altre riserve	0	0	0	0
Totale altre riserve	0	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	-1.187.233	0	-105.614	0
Utile (perdita) dell'esercizio	-105.614	0	105.614	0
Totale Patrimonio netto	94.386	0	0	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		50.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0		1.327.233
Riserva legale	0	0		10.000
Altre riserve	0			0
Riserva straordinaria	0	0		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0		0
Varie altre riserve	0	1		1
Totale altre riserve	0	1		1
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		-1.292.848
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	-42.185	-42.185
Totale Patrimonio netto	0	0	-42.185	52.201



Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto.

	Capitale Sociale	Riserva sovrapprezzo azioni	Riserva Legale	Riserva straordinaria	Utili (perdite) portati a nuovo	Risultato d'esercizio	TOTALE
All'inizio esercizio precedente	50.000	1.327.233	10.000	0	0	-1.187.233	200.000
Destinazione risultato d'esercizio	0	0	0	0	-1.187.233	1.187.233	0
Distribuzione	0	0	0	0	0	0	0
Aumento di capitale ed altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	0	0	0	0	0	-105.614	-105.614
Poc	0	0	0	0	0	0	0
Ala chiusura esercizio precedente	50.000	1.327.233	10.000	0	-1.187.233	-105.614	94.386
Destinazione risultato d'esercizio	0	0	0	0	-105.614	105.614	0
Distribuzione	0	0	0	0	0	0	0
Aumento di capitale ed altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	0	0	0	0	0	-42.185	-42.185
Altre riclassifiche	0	0	0	0	0	0	0
Totale	50.000	1.327.233	10.000	0	-1.292.847	-42.185	52.201

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

	Importo	Origine/natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per copertura perdite	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per altre ragioni
Capitale	50.000		B	0	0	130.512
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	1.327.233		A, B	1.327.233	0	13.895.510
Riserva legale	10.000		A, B	10.000	0	24.228
Altre riserve						
Riserva straordinaria	0		A, B	0	0	354.234
Varie altre riserve	1		A, B	0	0	1.723.010
Totale altre riserve	1			0	0	2.077.244
Totale	1.387.234			1.337.233	0	16.127.494
Quota non distribuibile				1.335.032		
Residua quota distribuibile				2.201		
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro						



Gli utili d'esercizio, a mente dell'articolo 30 dello statuto sociale approvato in data odierna dall'assemblea straordinaria degli azionisti vengono destinati come segue:

- i. in primo luogo, una quota pari al 5% è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale;
- ii. in secondo luogo, una quota pari al 10% è destinata a opere di beneficenza sul territorio italiano identificate dal Consiglio di Amministrazione;
- iii. in terzo luogo, fino ad una quota massima pari al 10% è destinata all'acquisizione di partecipazioni, a mezzo di aumento di capitale, in start up italiane identificate dal Consiglio di Amministrazione;
- iv. il residuo è distribuito a favore dei titolari di Azioni A e Azioni B, in proporzione alle azioni da ciascuno di queste detenute ferma facoltà all'assemblea di destinare ad una riserva straordinaria l'utile di esercizio distribuibile, al netto del suo accantonamento alla riserva legale, in misura non superiore al 35% di questo

Alla copertura delle perdite di esercizio la società procede utilizzando prioritariamente la riserva straordinaria eventualmente esistente.

A far corso dall'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2021, qualora la Riserva Sovrapprezzo Azioni A venisse utilizzata a copertura di perdite di esercizio, l'utile di esercizio, al netto solo dell'accantonamento alla riserva legale, sarà destinato al ripristino della predetta riserva. In tale ipotesi, le destinazioni del risultato di esercizio a mente dei precedenti punti ii., iii, e iv saranno commisurate, al pari della quota del 35% sopra richiamata, all'utile di esercizio al netto dell'accantonamento alla riserva legale e della destinazione al ripristino della Riserva Sovrapprezzo Azioni A.

D) Debiti

	Periodo corrente	Periodo precedente	Variazione
Debiti	68.071	53.809	14.262
TOTALE	68.071	53.809	14.262

Il dettaglio dei Debiti alla fine del precedente esercizio e la loro movimentazione nel periodo è desumibile dal prospetto di seguito riportato:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Obbligazioni	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0
Debiti verso banche	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
Debiti verso fornitori	51.623	68.071	16.448
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0



Debiti verso imprese controllate	0	0	0
Debiti tributari	1.600	-1.600	0
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0	0
Altri debiti	586	-586	0
Totale	53.809	68.071	14.262

A) Valore della produzione

	Periodo corrente	Periodo precedente
Altri ricavi e proventi	0	2.152
TOTALE	0	2.152

B) Costi della produzione

	Periodo corrente	Periodo precedente
Costi della produzione	42.185	87.382
TOTALE	42.185	87.382

Di seguito si fornisce il dettaglio dei Costi della produzione

	Periodo corrente	Periodo precedente
Materie prime, sussidiarie e merci	0	0
Servizi	38.401	83.655
Godimento di beni di terzi	0	0
Costi per il personale	0	0
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0
Ammortamento immobilizzazioni materiali	0	0
Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	0	0
Accantonamento per rischi	0	0
Oneri diversi di gestione	3.784	3.728
Totale	42.185	87.382

I costi per servizi e gli oneri diversi di gestione sono rappresentati principalmente:

- dai compensi spettanti ad amministratori e sindaci (11€/mgI);



- dai compensi spettanti alla società di revisione (7 €/mgl);
- da quelli riconosciuti a Borsa Italiana, Nomad e Specialist (complessivi 14 €/mgl);
- dai servizi contabili e fiscali e di assistenza nelle operazioni di investimento e finanziarie (3 €/mgl)
- da quelli connessi ad altri servizi e consulenze (7€/mgl)

Impegni e rischi non risultati dallo stato patrimoniale

Alla data di chiusura del semestre non sussistono impegni e rischi non risultanti dallo stato patrimoniale.

3.10 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Alla fine dell'esercizio non sono in circolazione strumenti finanziari emessi dalla Società

nd



3.11 Informazioni sulle transazioni con parti correlate

Le operazioni perfezionate in corso d'anno con parti correlate sono desumibili dal prospetto di seguito riportato. Tali transazioni sono state concluse a valori di mercato.

Società	Debiti commerciali	Costi per servizi
Girardi & Tua Studio Trib e Soc	10.393	3.464
Totale	10.393	3.464

3.12 Bilancio Consolidato

La Società, in dipendenza della Scissione, non è più tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

3.13 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio non si segnalano accadimenti significativi diversi dal raggiungimento, in data 31 luglio, dell'accordo alla base del Progetto nonché dal permanere degli effetti, seppur attenuati grazie alla campagna vaccinale in atto, portati dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del cosiddetto *coronavirus*. Tali effetti, seppur ad oggi ancora difficilmente stimabili, sono certamente destinati a generare un maggiore grado di incertezza, specie con riferimento al rischio di liquidità, e saranno oggetto di costante monitoraggio.



3.14 Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società che sottopongono Cdr Advance Capital Spa ad una direzione e coordinamento (dati riclassificati secondo gli schemi di bilancio previsti dall'2424 c.c.)

DAMA SRL

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	293
II - Immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.405.575	1.414.690
Totale immobilizzazioni (B)	1.405.575	1.414.983
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	15.280	13.633
Totale crediti	15.280	13.633
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	4.981	-761
Totale attivo circolante (C)	20.261	12.872
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE ATTIVO	1.425.836	1.427.855

M

PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	20.000	20.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	154.977	154.977
IV - Riserva legale	4.000	4.000
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	1.150.156	1.146.233
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	25.225	25.225
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-12.242	3.922
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0



Totale patrimonio netto	1.342.116	1.354.357
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	14.219	14.219
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	69.495	59.279
Totale debiti	69.495	59.279
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	1.425.836	1.427.855

CONTO ECONOMICO

	31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.000	12.000
Totale valore della produzione	12.000	12.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
7) per servizi	3.083	2.055
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	293	293
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	293	293
Totale ammortamenti e svalutazioni	293	293
14) Oneri diversi di gestione	13.065	3.750
Totale costi della produzione	16.441	6.098
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-4.441	5.902
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) interessi e altri oneri finanziari		
Altri	933	742
Totale interessi e altri oneri finanziari	933	742
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-933	-742
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni	6.868	0
Totale partecipazioni	6.868	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	-6.868	0



Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	-12.242	5.160
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	0	1.238
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	1.238
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-12.242	3.922

Si precisa come nel corso del semestre nessuna attività economica e/o finanziaria sia stata conclusa fra CdR e Dama Srl

3.15 Informativa sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche

Ai sensi dell'articolo 1 commi 125-129 della Legge n. 124/2017 e successive integrazioni si precisa che la Società non ha beneficiato nell'esercizio di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale aiuti di Stato

Biella, 28 settembre 2021

In nome e per conto del
Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giorgio Rulni
(in originale firmato)



4. RELAZIONE SOCIETA' DI REVISIONE

Deloitte

Deloitte & Touche S.p.A.
Galleria San Federico, 54
10121 Torino
Italia

Tel: +39 011 55971
www.deloitte.it

RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA SUL BILANCIO INTERMEDIO SEMESTRALE

Agli Azionisti della
CdR Advance Capital S.p.A.

Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio intermedio semestrale, costituito dallo stato patrimoniale al 30 giugno 2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relativa nota illustrativa della CdR Advance Capital S.p.A. per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2021. Il bilancio intermedio semestrale è stato redatto per le finalità di pubblicazione previste dal Regolamento Emittenti di AIM Italia (mercato alternativo del capitale gestito da Borsa Italiana S.p.A.). Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio intermedio semestrale che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al principio contabile OIC 30. E' nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio intermedio semestrale sulla base della revisione contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all'*International Standard on Review Engagements 2410*, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity". La revisione contabile limitata del bilancio intermedio semestrale consiste nell'effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio intermedio semestrale.

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Roma Torino Treviso Udine Verona

Sede Legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano | Capitale Sociale: Euro 10.000.000,00

Codice Fiscale: Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02048660166 - S.E.A. n. 041420238 | Partita IVA: 02048660166

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL è assicurata dalla sua member firm con eredità giuridicamente separata e indipendente (cioè, DTFL) denominata anche "Deloitte Global" (non fornisce servizi ai clienti). Si invita a leggere l'informazione completa relativa alla struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

© Deloitte & Touche S.p.A.



Deloitte

2

Conclusioni

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio intermedio semestrale della CdR Advance Capital S.p.A. per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2021 non fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della CdR Advance Capital S.p.A., in conformità al principio contabile OIC 30.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.


Alessandro Fontana
Socio

Torino, 29 settembre 2021

m




SPAZIO ANNULLATO

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E
DOMICILIO

Art. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni denominata "**ABC Company S.p.A. Società Benefit**" o in breve "**ABC S.p.A.**" senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica (la “Società”).

Art. 2) SEDE

La società ha sede legale in Milano all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese. La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con deliberazione del consiglio di amministrazione. La società, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie o dipendenze di ogni genere o unità locali comunque denominate.

Art. 3) DURATA

La durata della società, salvo proroga o scioglimento, è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla società.

Art. 4) OGGETTO

La società ha per oggetto la prestazione di servizi di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e organizzazione aziendale, strutturazione di operazioni di finanza straordinaria e di questioni connesse (ivi incluse a titolo esemplificativo acquisizioni e cessioni di aziende e/o rami d'azienda, fusioni, scissioni, operazioni di ristrutturazione finanziarie e/o riorganizzazioni aziendali o societarie e accesso al mercato del capitale di rischio mediante quotazioni di strumenti finanziari). L'attività sarà rivolta sia a società con elevati potenziali di crescita ovvero a società in temporanee situazioni di difficoltà ma caratterizzate da business model validi e distintivi.

La Società potrà svolgere anche attività finalizzate all'assunzione e la gestione di partecipazioni, anche di controllo, in imprese sia in Italia che all'estero, a scopo di stabile investimento. Inoltre, la Società potrà prestare servizi a favore delle società partecipate, inter alia, servizi di coordinamento tecnico-amministrativo, di strategia aziendale, gestionali, informatici, legali, contabili, promozionali e di marketing nonché attività relative alla gestione delle risorse umane e di pianificazione finanziaria.

La Società potrà inoltre esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria e la promozione o la partecipazione alla costituzione di società.

La Società potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli, fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, assicurativa e commerciale, ivi incluse le operazioni finanziarie e il rilascio di garanzie reali e personali a favore e nell'interesse di terzi, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso, effettuando, di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della Società, anche a titolo gratuito, per interesse proprio o di società controllanti, partecipate o soggette a comune controllo. E' fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita ai soggetti non iscritti in determinati albi e/ elenchi e in particolare quella finanziaria, bancaria ovvero ogni attività

subordinata a speciali autorizzazioni qualora non ne sia in possesso.

La Società, inoltre, nell'esercizio della propria attività economica oltre allo scopo di dividerne gli utili persegue finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi, coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività economica svolta dalla Società, quali a titolo esemplificativo, lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori e creditori, Società partecipate, azionisti, pubblica amministrazione e Società civile. In particolare, la Società persegue le seguenti finalità specifiche di beneficio comune: a) diffondere la cultura finanziaria delle piccole e medie imprese, affinché possano competere al meglio anche grazie all'uso sostenibile dell'innovazione finanziaria; b) diffondere e promuovere la cultura della sostenibilità e della green economy, in particolare della gestione sostenibile dell'energia e dell'acqua, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile e l'educazione ad un consumo consapevole e virtuoso; c) favorire l'innovazione e la digital transformation delle imprese partecipate o dei propri clienti d) supportare i territori nei quali è attiva o sono attive le Società partecipate attraverso la promozione di eventi ed iniziative sportive e culturali che favoriscono la crescita e lo sviluppo degli stessi; e) promuovere, direttamente o in collaborazione con altre entità, la ricerca e lo sviluppo tecnologico di servizi e modelli di business innovativi, in funzione di uno sviluppo sostenibile; f) creare un ambiente di lavoro volto alla valorizzazione ed al benessere delle persone, per sviluppare il potenziale di ogni persona e fare crescere la soddisfazione, anche nelle società partecipate, dei propri dipendenti e collaboratori, creando condizioni favorevoli all'accoglienza, alla flessibilità ed alla qualità del lavoro, sostenendo la conciliabilità dei tempi di vita e lavoro e sistemi di welfare g) favorire l'occupazione giovanile attraverso l'investimento, in conformità al presente statuto, di parte dell'utile di esercizio in start up italiane h) destinare in conformità al presente statuto, parte dell'utile di esercizio a progetti di volontariato e di beneficenza o a sostegno della ricerca scientifica.

Art. 5) DOMICILIO

Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci. Gli amministratori e i sindaci devono comunicare alla società il proprio numero di fax e/o il proprio indirizzo di posta elettronica ovvero ogni variazione degli stessi.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TRASFERIMENTO - RECESSO SOCI E CAPITALE

Art. 6) CAPITALE SOCIALE, AZIONI

6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 50.000,00 ed è diviso in complessive numero n. 33.991 azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie:

- a) n. 22.661 azioni di categoria A prive di valore nominale (le "Azioni A");
- b) n. 11.330 azioni di categoria B prive di valore nominale (le "Azioni B" e, insieme alle Azioni A, le "Azioni").

Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie fermo il diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la "Riserva Sovrapprezzo Azioni A") ed il beneficio di dover sopportare eventuali perdite di esercizio solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell'ordine, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato da Azioni B

Fermo quanto precede in ordine alla imputazione delle perdite di esercizio e a quanto diversamente previsto dal presente statuto, le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime caratteristiche delle Azioni A ma non danno diritto alla distribuzione, né durante

la vita della società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovrapprezzo Azioni A. La società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant.

Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

- 6.2 Nel caso di comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, anche coincidente col detentore della maggioranza delle Azioni B, comunicherà la decisione di voler effettuare una offerta pubblica di acquisto ("OPA") sulla società, i titolari di Azioni B avranno la facoltà di convertire le Azioni B in Azioni A. Resta inteso che l'adesione all'OPA avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione.
- 6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13, le Azioni B di tale portatore saranno altresì convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso avrà ad oggetto le Azioni A rinvenienti da tale conversione.
- 6.4 Nei casi previsti dai precedenti articoli 6.2 e 6.3 il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n. 3 Azioni B detenute (il "Rapporto di Conversione"). Qualora - e ogni qual volta - la società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del lancio dell'OPA da parte dell'offerente, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente statuto o della facoltà di conversione delle azioni in caso di OPA (che, in quest'ultimo caso, dovrà essere inviata entro e non oltre tre giorni lavorativi dal verificarsi del relativo evento), con delibera da effettuarsi alla presenza del notaio, provvederà, dovendosi intendere a ciò espressamente delegato, a:
(i) annotare la conversione nel libro soci - ovvero a compiere le opportune comunicazioni al gestore del sistema di gestione accentrato dei titoli - con annullamento delle Azioni B ed emissione delle Azioni A; (ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (iii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.
- 6.4 L'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro 50.000.000 (cinquanta milioni), mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale, rispettivamente alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e/o 8, c.c., in quanto da collocare a investitori professionali o agli amministratori e dipendenti della società nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni

stesse sul Mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), nel rispetto ove applicabile dell’art. 2441, comma 6, c.c ,con ogni più ampio potere al fine di, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, stabilire il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, in conformità agli applicabili criteri di legge e in ogni caso in ossequio alle prassi di mercato per operazioni di uguale natura.

L'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter del codice civile, la delega a emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell’attività di quest’ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni A aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e con ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle Azioni al servizio della conversione; (ii) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l’eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l’eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (iii) in caso di esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell’ambito dell’aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall’art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (iv) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili. Il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l’eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni A, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell’art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l’altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell’operazione, dei corsi di borsa del titolo della Società, nonché dell’applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell’ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all’art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2021, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell’art. 2443 c.c. dall’assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali euro 8.658.250,00, mediante emissione di massime n. 5.870.000 nuove Azioni A e massime n. 2.935.000 nuove Azioni B, con termine finale di sottoscrizione al giorno 31 gennaio 2022.

- 6.5 Per tutto il periodo in cui le Azioni A risultino ammesse alle negoziazioni sul Mercato EGM di Borsa Italiana, è applicabile la disciplina – come richiamata dal Regolamento Emittenti EGM – relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB tempo per tempo vigenti (la “Disciplina sulla Trasparenza”). Il socio che venga a detenere Azioni A ammesse alla negoziazione sull’EGM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne

tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti EGM, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti EGM. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale. I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

Art. 7) FINANZIAMENTI DEGLI AZIONISTI

Finanziamenti degli azionisti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia tempo per tempo vigente. Tali finanziamenti concessi dagli azionisti alla società possono essere fruttiferi o, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 del codice civile, anche a titolo completamente gratuito. I versamenti degli azionisti in conto capitale sono, in ogni caso infruttiferi di interessi. La società può altresì assumere finanziamenti dai propri dipendenti nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 8) OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione. L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-bis del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 9) AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

9.1 Il capitale può essere aumentato a pagamento mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o altri fondi disponibili. L'assegnazione delle Azioni di compendio di aumenti a pagamento può avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti, nei limiti di legge. In caso di aumenti di capitale a pagamento, agli azionisti spetta il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile. In caso di aumento di capitale con emissione di una o più categorie di azioni

senza rispettare le proporzioni preesistenti, ferma restando la necessità dell'approvazione delle assemblee speciali ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto, il diritto di opzione inerente le azioni di ciascuna categoria ha ad oggetto le azioni della medesima categoria fino a concorrenza delle azioni emesse ovvero, in mancanza e per differenza, azioni delle altre categorie in misura proporzionale. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società, nelle quali la società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 del codice civile, e con rispetto del diritto degli azionisti alla parità di trattamento. Qualora la società decida di provvedere in caso di riduzione volontaria del capitale sociale all'assegnazione di beni in natura ai soci, il valore dei beni assegnati deve risultare da apposita relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, con possibilità per la società di versare conguagli in denaro.

9.2 Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione, nell'osservanza di ogni altra disposizione normativa e regolamentare.

Art. 10) VINCOLI SULLE AZIONI B

In caso di pegno o usufrutto di Azioni B, il diritto di voto spetta all'azionista, senza facoltà di convenzione contraria, in deroga all'articolo 2352 del codice civile.

Art. 11) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

11.1 Le Azioni A sono liberamente trasferibili sia per atti inter vivos che per mortis causa.

11.2 Le Azioni B potranno essere trasferite unicamente congiuntamente tra di loro e previa comunicazione (la "Comunicazione di Trasferimento") da parte del loro titolare (il "Socio Cedente"), indirizzata a mezzo di lettera raccomandata al presidente del consiglio di amministrazione, che provvederà a darne comunicazione agli altri titolari di Azioni B non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento. La Comunicazione di Trasferimento dovrà, a pena di inefficacia:

- (i) indicare il numero di Azioni B oggetto di trasferimento;
- (ii) indicare le generalità del soggetto destinatario del trasferimento;
- (iii) indicare il titolo del trasferimento e il suo eventuale corrispettivo in denaro, ovvero per il caso di corrispettivo differente dal denaro;
- (iv) indicare le condizioni e modalità di pagamento del corrispettivo del trasferimento, ove previsto. Ove per il trasferimento sia previsto un corrispettivo in denaro, ciascuno degli altri titolari di Azioni B potrà, in esercizio del diritto di prelazione di cui al presente articolo, rendersi acquirente di un numero di Azioni B oggetto di trasferimento proporzionale alla propria partecipazione quale risultante a libro soci alla data della Comunicazione di Trasferimento, mediante dichiarazione da inviarsi al Socio Cedente e contestualmente al consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui avrà ricevuto dal consiglio di amministrazione la Comunicazione di Trasferimento, offrendo contestualmente il pagamento del corrispettivo di cessione alle medesime condizioni di pagamento indicate nella Comunicazione di Trasferimento. Ove per il Trasferimento sia previsto un corrispettivo diverso dal denaro (e quindi, a titolo meramente esemplificativo, anche in ipotesi di permuta o conferimento delle azioni, ovvero in caso di loro trasferimento nell'ambito di cessione, affitto o usufrutto di azienda, fusione o scissione del Socio Cedente) ovvero non sia previsto corrispettivo alcuno, ciascuno dei titolari di Azioni B potrà, in esercizio del diritto di opzione di acquisto di cui al presente articolo, rendersi acquirente di un numero di Azioni B oggetto di trasferimento proporzionale alla propria partecipazione quale risultante a libro soci alla data della Comunicazione di Trasferimento, mediante

dichiarazione da inviarsi al Socio Cedente e contestualmente al consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui avrà ricevuto dal consiglio di amministrazione la Comunicazione di Trasferimento; in tale ipotesi, il trasferimento in favore del socio che avrà esercitato il diritto di opzione avverrà per un corrispettivo da determinarsi sulla base della relazione di stima di cui al punto (iv). Tanto la prelazione quanto l'opzione di acquisto di cui al presente articolo 11 potranno essere esercitate unicamente per la totalità delle Azioni B oggetto della Comunicazione di Trasferimento, con la conseguenza che ciascuna dichiarazione di esercizio dei diritti di cui al presente articolo 11 dovrà intendersi automaticamente estesa in misura strettamente proporzionale all'intero numero di Azioni B oggetto della Comunicazione di Trasferimento.

- 11.3 In ogni caso, e quindi anche per l'ipotesi di esercizio dei diritti di prelazione o opzione di acquisto di cui al presente articolo 11, il trasferimento delle Azioni B sarà soggetto al gradimento del consiglio di amministrazione, che potrà negarlo qualora il soggetto destinatario del trasferimento: (i) svolga direttamente o indirettamente attività concorrenziale con quella della società o di società dalla medesima controllate o alla stessa collegate; (ii) sia socio, amministratore, sindaco o revisore di società che svolgano attività concorrenziale con quelle della società o di società dalla medesima controllate o alla stessa collegate; (iii) sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ovvero gli sia stato nominato un amministratore di sostegno; (iv) sia stato condannato anche con provvedimento non definitivo a una pena detentiva, o che compori comunque quale sanzione accessoria l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o dagli incarichi direttivi; (v) non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società. Per il caso in cui il gradimento sia negato per le ragioni di cui al punto (v), dovrà essere indicato dal consiglio di amministrazione al Socio Cedente, a pena di inefficacia della negazione del gradimento, il nominativo di altro acquirente gradito, unitamente alla dichiarazione irrevocabile di quest'ultimo di assenso all'acquisto, da esercitarsi al prezzo di cui al presente articolo 11.3 per la prelazione e l'opzione di acquisto, a seconda del caso. Decorso il termine di trenta giorni dalla Comunicazione di Trasferimento (ovvero dalla dichiarazione di esercizio della prelazione o dell'opzione di acquisto), il gradimento dovrà intendersi implicitamente concesso; in caso di negazione del gradimento al trasferimento in favore di uno o più soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione ovvero il diritto di opzione di cui al presente articolo 11, il Socio Cedente potrà trasferire le Azioni B oggetto della Comunicazione di Trasferimento al beneficiario del trasferimento indicato nella medesima, unicamente col gradimento del consiglio di amministrazione.
- 11.4 Per il caso di pignoramento di Azioni B o di loro vendita coattiva a seguito di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale del socio titolare, ovvero ancora nel caso di sequestro di Azioni B, il termine per l'esercizio del diritto di prelazione ovvero del diritto di opzione di acquisto di cui all'articolo 11.2 e per l'espressione del gradimento decorreranno dalla richiesta di iscrizione a libro soci del trasferimento all'acquirente ovvero del provvedimento di nomina del custode ovvero ancora, se del caso, dalla notifica alla società dei relativi provvedimenti, per le azioni non emesse.
- 11.5 In deroga a quanto indicato agli articoli da 11.2 ad 11.4, il trasferimento di Azioni B dal socio titolare delle stesse a società da questo partecipate e, nel caso di detenzione delle stesse da parte di società, a propri soci, è libero da qualsiasi vincolo o formalità fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione.
- 11.6 La modifica o rimozione dei vincoli statutari alla circolazione delle Azioni B previsti dal presente statuto ovvero l'introduzione di nuovi vincoli non attribuirà a nessuna categoria di soci il diritto di recedere dalla società.
- 11.7 Per "Trasferimento", ovvero "trasferire" o "trasferibile", si intende ai fini del presente statuto

qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, inter vivos o mortis causa su base volontaria o coattiva, in forza del quale, in una o più fasi, direttamente o indirettamente, muti la titolarità delle azioni ovvero siano trasferiti i relativi diritti di voto, ivi comprese, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la cessione forzata o coattiva anche concorsuale, la cessione o il conferimento di azienda, la fusione, la scissione, la costituzione o la cessione di diritti reali.

11.8 Nell'ipotesi in cui le Azioni A risultassero essere diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli Articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione nei confronti della Società le relative disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e decadranno automaticamente le eventuali clausole del presente statuto incompatibili con tale disciplina.

Art. 12) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI – OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE – REVOCA

12.1 Identificazione degli azionisti

La Società, ai sensi dell'Articolo 83-duodecies TUF, può richiedere agli intermediari, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono Azioni A in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'Articolo 147-ter del TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'EGM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

12.2 Offerta pubblica di acquisto e/o di scambio

Fino al momento in cui le Azioni A emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM Italia, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti EGM"). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'Articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera

(b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all’offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.3 Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli Articoli 108 e 111 TUF

A partire dal momento in cui le Azioni A sono ammesse alle negoziazioni sull’EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli Articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione. In deroga al regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti CONSOB”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti CONSOB preveda che CONSOB debba determinare il prezzo ai fini dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli Articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell’obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell’obbligo o del diritto di acquisto.

12.4 Altre disposizioni in materia di OPA

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’Articolo 108, commi 1 e 2, del TUF non accompagnato dall’acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Nel periodo di adesione all’offerta non hanno effetto nei confronti dell’offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto. Sono in ogni caso da considerarsi oggetto di OPA previste dal presente articolo le Azioni A risultanti dalla conversione delle Azioni B prevista dall’articolo 6.4 del presente statuto, anche se la relativa procedura di conversione, al momento della promozione dell’offerta ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del TUF, non risulti ancora completata e sempreché la stessa si perfezioni entro il termine del periodo di adesione dell’offerta.

12.5 Revoca delle azioni dall’ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dell’ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società (l’“Euronext Growth Adviser”) e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall’assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Art. 13) RECESSO

13.1 I titolari di azioni hanno diritto di recedere dalla società nei casi e alle condizioni previsti per legge.

13.2 Nella dichiarazione di recesso devono essere elencati:

- i. le generalità dell'azionista recedente;
- ii. il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- iii. il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione giunge alla sede legale della società.

Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili e, contestualmente alla dichiarazione di recesso, il socio dovrà provvedere al deposito delle azioni per le quali è esercitato il recesso presso la sede della società ovvero, per le azioni dematerializzate, provvedere agli adempimenti previsti dalla relativa disciplina.

13.3 Il valore di liquidazione spettante agli azionisti receduti (il "Valore di Recesso") sarà stabilito dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

13.4 Ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 7, del codice civile, l'effettivo recesso al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione per un numero di azioni uguale o maggiore del 50% più un'azione del capitale sociale costituisce causa di scioglimento della società, da accertarsi da parte dell'assemblea straordinaria che il consiglio di amministrazione dovrà convocare senza indugio e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data di deposito della delibera di approvazione del bilancio presso il Registro delle Imprese. Si applica alla delibera dell'assemblea straordinaria l'articolo 2436 del codice civile. Si applica altresì l'articolo 2437-bis del codice civile.

13.5 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art. 14) FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, anche non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Con le maggioranze previste dalla legge l'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM – e dal presente statuto. In particolare l'assemblea: i. decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione; ii. determina l'emolumento spettante agli amministratori; iii. delibera sulla responsabilità degli amministratori; iv. delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite; v. nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo; vi. svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge. Fermo quanto previsto al successivo articolo 19, l'assemblea generale straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge. Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'EGM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: i. acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; ii. cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM.

Art. 16) CONVOCAZIONE

L'assemblea generale deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea generale è altresì convocata dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, del codice civile, ovvero del collegio sindacale. L'assemblea generale può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché nell'Unione Europea, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano a diffusione nazionale, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate. L'avviso di convocazione deve indicare: i. il luogo in cui si svolgerà l'assemblea; ii. la data e l'ora dell'assemblea; iii. l'ordine del giorno; iv. le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge o da disposizioni regolamentari. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda convocazione per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti legalmente costituita. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si tenga per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che il relativo avviso di convocazione lo preveda e fornisca indicazione sui luoghi collegati in via telematica o indichi le modalità per connettersi in video o audio conferenza e tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri interventi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Art. 17) PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE

Hanno diritto di intervenire all'assemblea generale coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La Società ha facoltà, ove consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi dell'Articolo 135-undecies del TUF e delle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti CONSOB. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Non possono essere designati né membri degli organi amministrativo o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o

membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui l'assemblea si tenga in audio o video conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in assenza o impedimento, da una persona designata a tal fine dall'assemblea. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, designato su sua proposta a maggioranza degli intervenuti. Nelle assemblee straordinarie e, in ogni caso, quando il presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato a tal fine dal presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare mediante verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art. 18) PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento o su sua designazione, da un altro membro del consiglio di amministrazione designato dall'assemblea medesima. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non azionista, e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Dal verbale dovranno risultare: i. la data dell'assemblea; ii. l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); iii. le modalità e i risultati delle votazioni; iv. l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; v. ove espressamente richiesto da uno più degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni in quanto pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 19) ASSEMBLEE SPECIALI

Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del codice civile nonché le deliberazioni delle assemblee speciali previste dal presente statuto, sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge. Oltre all'approvazione delle deliberazioni pregiudizievoli dei diritti di categoria ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, sono in ogni caso assoggettate alla necessaria approvazione dell'assemblea speciale delle sole Azioni B, a valere anche quale voto determinante in deroga alle maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria ove si tratti di materia ricompresa nelle competenze della medesima, le deliberazioni aventi per oggetto: i. qualsiasi modifica dello statuto sociale; ii. la trasformazione, fusione o la scissione e scioglimento della società; iii. l'emissione di strumenti finanziari partecipativi. Le deliberazioni di riduzione del capitale sociale a copertura di perdite e di conseguente aumento di capitale finalizzato alla ricostituzione del minimo legale ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e le modifiche statutarie necessarie per adeguare lo statuto

a disposizioni inderogabili di legge o regolamento non devono essere approvate dall'assemblea speciale. L'assemblea speciale deve deliberare in merito all'approvazione delle delibere dell'assemblea generale contestualmente ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data della stessa. La mancata autorizzazione da parte dell'assemblea speciale della delibera in questione ha l'effetto di impedire l'assunzione della delibera da parte dell'assemblea ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi. Le assemblee speciali sono convocate dall'organo amministrativo o dal rappresentante comune (ove nominato) dei relativi azionisti speciali nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, nonché su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) delle azioni della categoria.

Sono tuttavia valide le assemblee speciali, anche non convocate come sopra, qualora vi sia presente l'intero capitale sociale rappresentato dalle azioni speciali e partecipi all'assemblea il rappresentante comune degli azionisti speciali. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento all'assemblea straordinaria. Qualora non venga assunta alcuna deliberazione dalle assemblee speciali di cui al presente articolo, si considererà competente l'assemblea generale.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20) COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE

20.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri variabile da 5 (cinque) a 11 (undici), anche non soci, secondo quanto deliberato dall'assemblea. Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di eleggibilità e di permanenza nella carica di cui all'Articolo 2382 del Codice Civile e i requisiti di onorabilità di cui all'Articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'Articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter, comma 4, del TUF, almeno:

(i) 2 (due) amministratori, in caso di consiglio composto da massimi 7 (sette) membri;

(ii) 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio composto da più di sette (sette) membri.

20.2 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui agli Articoli seguenti. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

20.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

20.4 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti

da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati: (i) inferiore o pari a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente; (ii) superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 3 (tre) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

- 20.5 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 20.6 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti Articoli si considera come non presentata.
- 20.7 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.
- 20.8 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:
- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci (la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'assemblea, meno uno;
 - (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.
- 20.9 Qualora non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dal presente statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser, se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 20.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 20.11 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore

- partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
- 20.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
- 20.13 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i soli candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser, se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 20.14 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione ai sensi del presente statuto.
- 20.15 La perdita da parte di un Amministratore Indipendente dei relativi requisiti comporta la sua cessazione dalla carica soltanto se in virtù di ciò viene meno il numero minimo degli Amministratori Indipendenti stabilito dal presente statuto.
- 20.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui all'Articolo 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora venga a mancare un Amministratore Indipendente, e in virtù di ciò venga meno il numero minimo degli Amministratori Indipendenti stabilito dal presente statuto, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza e (ii) essere stato individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser.
- 20.17 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 20.18 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo

Art. 21) POTERI

- 21.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.
- 21.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2365, comma 2, del Codice Civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (iii) trasferimento della

sede sociale nel territorio nazionale; (iv) riduzione del capitale a seguito di recesso;(v) adeguamento del presente statuto a disposizioni normative; (vi) fusioni e scissioni, nei casi previsti dagli Articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile. Il consiglio di amministrazione è inoltre competente ad assumere ogni deliberazione concernente l'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione di acquisto e/o sottoscrizione riguardi azioni proprie della Società ovvero già in circolazione.

21.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

21.4 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza .

Art. 22) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri del presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del/i vice presidente/i, le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine dal giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni. Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, che può anche non essere consigliere della società.

Art. 23) CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purchè nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel regno Unito, ogni volta che il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vice-presidente ovvero l'amministratore delegato (ove nominati), lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) consiglieri in carica o dal collegio sindacale.

La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente ovvero dall'amministratore delegato (ove nominati), con avviso da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice-presidente,

dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Art. 24) ORGANI DELEGATI

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più comitati esecutivi, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare e revocare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare institori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può istituire e nominare comitati con funzioni propositive, istruttorie, consultive e/o di coordinamento e/o controllo (tra cui, a mero titolo esemplificativo, un comitato di investimento e un comitato scientifico), di cui possono far parte, oltre agli amministratori, anche dirigenti e dipendenti della Società o soggetti terzi, determinandone le competenze, gli eventuali poteri e retribuzione ed approvando, se del caso, un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, nonché, se nominato, al vice-presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Art. 25) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione e ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri agli stessi delegati. Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

Art. 26) REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'Articolo 2389, comma 2, del Codice Civile.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE

Art. 27) COLLEGIO SINDACALE

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e operanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'Articolo 148, comma 4, del TUF.

La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere in numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere ed essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'Articolo 148, comma 4, del TUF, oltre all'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società terze. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora

la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'Articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

La presidenza del collegio sindacale, in presenza di più liste, spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il minor numero di voti.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Art. 27 bis) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

27 bis. 1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

27 bis.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato degli amministratori indipendenti" etc. si fa espressamente riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") e alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

27 bis.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate ai sensi del successivo Articolo 27 bis.4, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli Amministratori Indipendenti, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione e i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

27 bis.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da

Amministratori Indipendenti non correlati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'Articolo 2364, primo comma, n. 5), del Codice Civile. Fermi restando i quorum previsti dall'Articolo 14 del presente statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

27. bis.5 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO VI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del consiglio di amministrazione, e può essere rinnovato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile. L'assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.

TITOLO VII

BILANCI E DISTRIBUZIONI

Art. 29) BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 30) RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

30.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio della società sono destinati come segue: i. in primo luogo, una quota pari al 5% è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale; ii. in secondo luogo, una quota pari al 10% è destinata a opere di beneficenza sul territorio italiano identificate dal Consiglio di Amministrazione; iii. in terzo luogo, fino ad una quota massima pari al 10% è destinata all'acquisizione di partecipazioni, a mezzo di aumento di capitale, in start up italiane identificate dal Consiglio di Amministrazione; iv. il residuo è distribuito a favore dei titolari di Azioni A e Azioni B, in proporzione alle azioni da ciascuno di queste detenute ferma facoltà all'assemblea di destinare ad una riserva straordinaria l'utile di esercizio distribuibile, al netto del suo accantonamento alla riserva legale, in misura non superiore al 35% di questo. Alla copertura delle perdite di esercizio la società procede utilizzando prioritariamente la riserva straordinaria eventualmente esistente.

30.2 A far corso dall'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2021, qualora la Riserva Sovrapprezzo Azioni A venisse utilizzata a copertura di perdite di esercizio, l'utile di esercizio, al netto solo dell'accantonamento alla riserva legale, sarà destinato al ripristino della predetta riserva. In tale ipotesi, le destinazioni del risultato di esercizio a mente dei punti ii., iii, e iv del precedente paragrafo 30.1 saranno commisurate, al pari della quota del

35% ivi richiamata, all'utile di esercizio al netto dell'accantonamento alla riserva legale e della destinazione al ripristino della Riserva Sovraprezzo Azioni A.

Art. 31) DIVIDENDI

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile agli azionisti. I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria. Nel rispetto dei disposti dell'articolo 2433-bis del codice civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 32) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando: i. il numero dei liquidatori; ii. in caso di pluralità di liquidatori

Il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito prioritariamente ai titolari di Azioni A a rimborso della Riserva di Sovraprezzo Azioni A; l'eventuale residuo verrà assegnato ai titolari di Azioni A a rimborso del capitale sociale e ciò fino a concorrenza dell'Importo di Riferimento A; l'eventuale residuo verrà assegnato ai titolari di Azioni B, fino a concorrenza dell'Importo di Riferimento B, a rimborso del relativo capitale sociale; l'eventuale residuo verrà ripartito fra gli azionisti in proporzione alle azioni detenute e ciò a prescindere dalla relativa categoria.

L'Importo di Riferimento A e l'Importo di Riferimento B sono pari a 1,47 per ciascuna azione di entrambe le categorie. In ipotesi di operazioni sul capitale sociale che dovessero interessare le Azioni A e/o le Azioni B modificando il rapporto esistente, al 31 dicembre 2020, fra l'importo del relativo capitale sociale ed il numero delle stesse in circolazione a tale data, il Consiglio di Amministrazione procederà al conseguente adeguamento dell'Importo di Riferimento A e/o dell'Importo di Riferimento B, avuto conto, per quest'ultimo, delle previsioni dell'articolo 6 del vigente statuto in ordine alla prioritaria imputazione alle azioni di tale categoria delle perdite di esercizio.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33) RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si farà riferimento alle norme di legge in materia.

Firmato Mario Notari

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce